

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 400

Anno: 2011

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 19/09/2011

REPUBBLICA ITALIANA 400/2011/A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

=°°°=

Composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Giovanni PISCITELLI	Presidente
Dott.ssa Piera MAGGI	Consigliere
Dott. Alberto AVOLI	Consigliere
Dott.ssa Maria FRATOCCHI	Consigliere
Dott. Rita LORETO	Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio pensionistico di appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. 31272 del Registro di Segreteria, proposto da **A. C.**, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Medaglie d'oro n. 266;

avverso la sentenza n. 2571/2006 pronunciata in data 16.11.06 - 18.12.2006 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio in composizione monocratica;

e **nei confronti** del **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato elettivamente in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e della **Prefettura di Omissis**, in persona del Prefetto p.t. ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- l'**INPDAP**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme n. 55

Visti gli atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 ottobre 2010, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia per l'appellante e la dott.ssa Carmela Viola per l'INPDAP, non costituitosi il Ministero dell'Interno;

Ritenuto in

F A T T O

In data 18.08.1997 il Sovrintendente della Polizia di Stato A. C., avendo maturato oltre 29 anni di contributi, inoltrava alla Prefettura di Omissis domanda tesa ad essere posto in quiescenza con diritto al trattamento pensionistico dal 22.12.1997.

L'Amministrazione di appartenenza accettava la domanda di cessazione dal servizio dell'interessato e gli comunicava in data 8.9.1997 che si era provveduto a disporre il trattamento provvisorio di pensione per l'importo annuo lordo di Lire 34.844.894.

Senonchè, con successiva nota in data 28.10.1997 la Prefettura di Omissis, fatto riferimento alle disposizioni restrittive introdotte dalla legge n. 335/1995, rendeva noto che l'interessato non aveva diritto al trattamento di quiescenza ordinario, ma alla costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS.

Al fine di evitare di essere congedato senza trattamento pensionistico, il ricorrente si vedeva costretto a presentare, in data 18.11.1997, domanda di revoca dell'istanza di quiescenza già presentata ed a impugnare il diniego della domanda di collocamento in congedo, proposta in data 18.08.1997 ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 503/1992.

Il primo giudice riteneva non condivisibili le argomentazioni del ricorrente in quanto, avendo l'interessato presentato, successivamente alla domanda di dimissioni, un'istanza di revoca, avrebbe manifestato il proposito di annullare la domanda di pensione e quindi sarebbe venuto meno il presupposto indispensabile affinché il ricorrente possa beneficiare delle disposizioni normative all'epoca vigenti. Ha ritenuto altresì che la norma invocata dal ricorrente (art. 59 co. 55 legge n. 449/1997) riguarda coloro che alla data del 3.11.1997 risultavano già cessati dal servizio o che volessero revocare dimissioni già accettate, mentre il ricorrente con comunicazione del 18.11.1997, aveva chiesto la revoca delle dimissioni senza tuttavia proporre, in tempi successivi, alcuna domanda ai sensi del D.L. n. 375 del 1997 come espressamente richiesto dall'art. 59, co. 55 della l.n. 449/1997 per l'accesso al pensionamento di anzianità.

Rileva inoltre il primo giudice che le modalità di accesso alla pensione anticipata di anzianità dettate dall'art. 27 legge n. 335/1995 e di cui il ricorrente chiedeva di poter beneficiare in via subordinata alla mancata applicazione dei benefici di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 503/1992 risultano tacitamente abrogate a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 449/1997, normativa di sistema che ha parzialmente ridisegnato l'impianto della riforma dettata dalla legge n. 335/1995 introducendo criteri più restrittivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità.

Ha proposto appello il signor A., rilevando in sintesi violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 8 del D.L.vo n. 503 del 1992, dell'art. 59, comma 55, della legge n. 449/1997 e dell'art. 1, lett. b, del D.M. 30.03.1998 e chiedendo la conseguente riforma della sentenza impugnata e la declaratoria del diritto ad essere collocato in congedo dal 22.12.1997 secondo la disciplina dell'art. 8 del D. Lgs. n. 503/1992 o in via subordinata dell'art. 59, comma 55 della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del D.M. 30 marzo 1998, con pagamento di spese di giudizio ed onorari.

Con memoria del 17 settembre 2010 si è costituito l'INPDAP, rappresentando la propria posizione di ordinatore secondario della spesa, in relazione alla quale nessuna censura può essere mossa all'operato dell'Istituto.

Alla pubblica udienza del 5.10.2010, udito il Consigliere relatore Rita Loreto, la dott.ssa Carmela Viola si è riportata agli atti scritti mentre l'Avv. Tartaglia, per l'appellante, ha ribadito ulteriormente le considerazioni esposte nel gravame, sottolineando la natura meramente cautelativa della revoca della istanza pensionistica e depositando copiosa giurisprudenza di questa Corte orientata nel senso favorevole all'interessato.

DIRITTO

Prima di affrontare il merito della questione, occorre fare alcune

puntualizzazioni pregiudiziali e preliminari.

Deve anzitutto ribadirsi la sussistenza della giurisdizione nella fattispecie in esame nella considerazione che il vero *thema decidendum* è il diritto a pensione.

Deve anche riconoscersi il difetto di legittimazione passiva dell'INPDAP, trattandosi di rapporto sorto antecedentemente al 1.10.2005, data fissata convenzionalmente per il totale subentro dell'Istituto alle Amministrazioni dello Stato (circolare n.67 del 16.12.2004).

Passando al merito, appare condivisibile l'assunto, rappresentato dal ricorrente, secondo cui l'art.13, comma 3°, della Legge n. 724/94 sia una norma transitoria, come è dato desumere agevolmente dal 1° comma dello stesso articolo, del quale si pone come disposizione derogatoria: il primo comma sospende, fino all'entrata in vigore di provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e, comunque, non oltre il 30.6.1995, nei confronti dei dipendenti privati e pubblici, l'applicazione di ogni disposizione di legge, regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per i pensionamenti di vecchiaia; il comma terzo, prevede che si possa derogare al primo, oltre che per altre ipotesi, nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero la anzianità contributiva stabilita dall'ordinamento di appartenenza, che per i sovrintendenti di P.S. è di anni 30. Appare allora evidente che la provvisorietà si comunichi anche alla norma derogatoria, poiché questa è da considerare operante fino a quando sussista il divieto stabilito dalla norma principale di cui si pone come deroga (in senso analogo cfr. Sez I centrale nn.201/2006 e 202/2006; Sez. II Centrale nn. 205/2007 e 197/2007).

Peraltro la provvisorietà del divieto è connaturata alle disposizioni sospensive dei trattamenti pensionistici anticipati, come è dato rilevare dall'art.1 d.l.n.384/1992, convertito dalla l.n.438/1992, che operava dalla entrata in vigore al 31.12.1993; dal d.l. n.375/1997, non convertito, che sospendeva il collocamento in congedo, con diritto a pensione, solo per coloro che non avessero presentato ed avuto accolta la domanda di collocamento a riposo prima del 3.9.1997; dal d.l. n.505/1996, non convertito, e dalla l.n.662/1996 (art.1, comma 178), che, sempre in via transitoria (per il periodo dal 28.9/31.12.1997), prevedono che il collocamento in ausiliaria avviene solo per cessazione dal servizio permanente per limiti di età.

L'art. 8, commi 1 e 3, del citato d.lgs n.503/1992, prevede dunque che per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1997 hanno maturato i requisiti contributivi o di servizio per la pensione anticipata rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti, concorrendo a tal fine il coefficiente di cui alla allegata tabella C. Combinando tali disposizioni con l'art.52 del d.P.R. n.1092/1973, che prevede l'anzianità minima di anni 20 di servizio effettivo, si perviene alla conclusione che l'appellante aveva i requisiti per vedersi accettata la domanda di congedo del 18.08.1997 con diritto a pensione dal 22.12.1997.

In ordine poi alla revoca della domanda di pensionamento, più volte la giurisprudenza di queste sezioni ha avuto modo di precisare che *“La circostanza che i ricorrenti abbiano chiesto l'archiviazione della domanda di collocamento in congedo non potrebbe impedire una pronuncia nel merito da parte di questa Corte. Infatti, tale archiviazione è stata espressamente chiesta con riferimento alla determinazione negativa espressa dall'Amministrazione*

nella Circolare n. 313255/1997, di conseguenza i ricorrenti potrebbero chiedere in sede giurisdizionale il riconoscimento del diritto ad ottenere la pensione "ora per allora". In altre parole, è d'uopo preliminarmente disaminarsi se la richiesta di archiviazione da parte degli interessati abbia posto nel nulla le originarie domande di collocamento in congedo.

Nella fattispecie deve ritenersi che dette richieste di archiviazione (esclusivamente motivate dal contenuto della sopra riferita Circolare) corrispondevano ad una volontà di non interrompere il rapporto di servizio per mere esigenze cautelari, pur persistendo l'intenzione di cessare dal servizio con diritto a pensione.

In altre parole, l'accettazione (per fatti concludenti) della richiesta di archiviazione delle domande di collocamento a riposo non ha del tutto posto nel nulla le medesime, integrando peraltro, chiaramente, il rifiuto di porre in quiescenza gli interessati con diritto a pensione " (in tal senso, Sez. II Centr. n. 205/2007; Sez. Liguria, n. 53/2000)

Per quanto concerne il d.lgs. n.165/1997, che secondo il giudice di primo grado avrebbe abrogato la normativa dell'art.8 succitata, si deve osservare che anche tale testo normativo, contenente precipuamente la specifica disciplina concernente le pensioni del personale militare e dei corpi di polizia, fa salve fino al 1.1.1998, data della sua entrata in vigore di tale specifica disciplina, le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Così che l'art. 8 del d.lgs. n. 165/1997 "non sembra avere altro significato che quello di confermare, sino al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme (1° gennaio 1998), la normativa precedentemente applicabile".

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, riconoscendosi il diritto dell'appellante al collocamento in pensione, con la decorrenza giuridica dal 22.12.1997 ed economica dalla data di effettiva estinzione del rapporto di lavoro, e nella misura che risulterà spettante secondo tali decorrenze.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

La particolarità della materia trattata comporta la compensazione delle spese del giudizio

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

- ACCOGLIE l'appello iscritto al n. 31272 del registro di Segreteria proposto da A. C. avverso la sentenza n.2571/2006 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, depositata il 18.12.2006 e, per l'effetto, riconosce il diritto dell'appellante al collocamento in pensione, con la decorrenza giuridica dal 22.12.1997 ed economica dalla data di effettiva estinzione del rapporto di lavoro, e nella misura che risulterà spettante secondo tali decorrenze.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5.10.2010.

L'Estensore

F.to Rita LORETO

Il Presidente

F.to Giovanni PISCITELLI

Depositata in Segreteria il 19/9/2011

IL DIRIGENTE
F.to Massimo BIAGI